



## 1) CIRCOLAZIONE E SOSTA DI AUTOCARAVANS 2) VERIFICA E CONTROLLO DEI SEGNALI STRADALI

**Fabio Dimita,**  
**Direttore amm.vo Ministero Trasporti**

**SPECIALE MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE**  
**Mercoledì 19 settembre, pomeriggio**

### LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE AUTOCARAVAN SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI

Con una nota del 2 aprile 2007, Prot. 0031543/2007, il Ministero dei Trasporti ha nuovamente e definitivamente preso posizione in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

L'emanazione di tale provvedimento si è resa necessaria a seguito delle innumerevoli e ripetute istanze presentate ai sensi dell'art. 6 del regolamento di esecuzione de attuazione – D.Lgs. 445/1992 – circa la corretta applicazione del Codice della strada in materia di autocaravan (articolo 185 C.d.S.), e – aspetto particolarmente importante – è stato emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, che, come è noto, conferisce al Ministero dei Trasporti il potere di emanazione di direttiva in materia di Codice della strada, vincolando in tal modo gli enti proprietari delle strade ad applicare le disposizioni in esso contenute.

Sulla base della casistica delle fattispecie e dei casi particolari che sono emersi dagli esposti, il Ministero ha precisato quanto segue.

- L'autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c.1 lett.m) del Codice della Strada).
- Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1).
- La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2).
- Nel caso di sosta, o parcheggio a pagamento, le tariffe possono essere maggiorate fino al 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona (art. 185 c.3).
- E' vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c.4).
- Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienicosanitari (art. 378).